

La giuria popolare, prevista per i reati di cui all'art.5 del codice di procedura penale, nelle Corti di Assise dei Tribunali Italiani (solo nei giudizi di merito di primo grado e di appello e non in Cassazione e nei giudizi di revisione delle sentenze) è composta da due magistrati ordinari (quelli che hanno vinto il concorso) e da 6 cittadini ordinari senza specifiche qualifiche sorteggiati dall'apposito elenco.

Il candidato previa sintetica disamina

- A) Del caso giudiziario di questi mesi, trattativa stato-mafia, e del conseguente, ineludibile, devastante effetto sulle sentenze (circa 20 anni per i tre gradi di giudizio) relative all'uccisione del magistrato inquirente Paolo Borsellino e della sua scorta e quindi errore giudiziario dei giudicanti – 6 popolari e 2 togati- e degli inquirenti;*
- B) Del caso giudiziario Daniele Barillà e di cui alle sentenze di condanna- passate in giudicato- (circa 8 anni per i tre gradi) e poi, della sentenza di revisione passata in giudicato e, quindi, errore giudiziario, questo dovuto a giudicanti togati ivi GIP e GUP ordinari (oltre agli inquirenti);*
- C) Delle corti dei minorenni, ove partecipano anche giudici-componenti, non togati;*
- D) Di ogni altro caso attinente, ritenuto di rilievo*

Disquisisca

Sulla indipendenza, autonomia, competenza e consapevolezza e responsabilità del giudice popolare a fronte della preparazione tecnica dei due giudici togati che può diventare assorbente.

Gli abitanti dell'isola di Taprobana lavorano per sole quattro ore al giorno, essendo produttivi sia a livello pratico che intellettuale, impiegando, poi, il tempo rimanente in attività ludiche aventi, sempre, come fine ultimo il sapere. Gli abitanti della città del Sole non conoscono violenza, guerra, crudeltà, egoismo ed avarizia e nulla possiedono; i beni sono comuni e la responsabilità dell'andamento della città stessa è concorde, inscindibile, solidale. Il valore degli abitanti della città del Sole non è legato a ciò che, individualmente, rappresentano all'interno della società ma in relazione all'espressione spirituale ed esistenziale di ciascuno di essi. Questa la visione del filosofo calabrese Tommaso Campanella, o, per meglio dire, la sua Utopia (intimamente collegabile a quella del londinese Thomas More) che ricorda, in larga parte, l'organizzazione dell'antica πόλις greca, fortemente caratterizzata dalla adesione, condivisione, partecipazione degli uomini liberi alla vita politica, culturale e amministrativa della città stessa ("la libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto o una invenzione, la libertà è partecipazione" recitano i versi di una famosa canzone del signor G., Giorgio Gaber). E se è vero che, come sosteneva, nel VI secolo a.C., il filosofo nato ad Efeso, Eraclito, "πάντα ῥεῖ ὡς ποταμός", tutto scorre e quindi tutto ritorna, l'istituto giuridico del giudice non togato, o, meglio conosciuto, giudice popolare è, sicuramente, ispirato a tali radici storiche, culturali e filosofiche.

Ai sensi dell'art. 9 e ss. della L. n.287 del 10 Aprile 1951(conformemente a quanto stabilisce la norma fondamentale del nostro ordinamento, la Costituzione, art. 102, 3° comma, è, infatti, soltanto "la legge a poter regolare i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia"), il giudice non togato è il cittadino italiano, regolarmente iscritto all'albo dei giudici popolari, previa richiesta al comune di residenza, che viene chiamato a comporre le Corti di Assise e le Corti di Assise d'appello assieme ai due giudici togati. Ai sensi dell'art. 11 della citata legge, l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio; i giudici popolari durante il tempo della sessione in cui prestano servizio, sono parificati ai giudici di grado sesto e ai consiglieri di Corte d'appello. Ne segue, dunque, che sia la corte d'Assise, come la corte d'Assise di appello, costituisce organo collegiale, la cui composizione è la seguente: otto membri, ossia due giudici togati e sei giudici laici, estratti a sorte dalle liste apposite, che operano congiuntamente sia sulle questioni di fatto che sulle quaestio iuris, realizzando, concretamente, il cosiddetto modello dello

“scabinato”, diffusosi in tutta Europa a partire dall’epoca carolingia.

E’ l’undici febbraio del 1992 quando, il sign. Daniele Barillà, proprietario di una piccola azienda, viene fermato ad un posto di blocco e, successivamente, arrestato con l’accusa di essere un corriere della droga, il cd. “Escobar della Brianza”; accusa, quest’ultima, sostenuta in relazione al fatto di possedere una Fiat Tipo color amaranto con tre numeri di targa uguali a quelli di un narcotrafficante vero ed il riconoscimento da parte di un testimone. Proclamatosi innocente sin dal principio e vittima di un clamoroso “scambio di persona”, il sign. Barillà viene condannato a diciotto anni di reclusione dei quali, quelli trascorsi effettivamente in carcere risultano essere sette e mezzo, visto che, nel luglio del 2000, scarcerato l’anno precedente, viene assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Mediante la sentenza n.2050 del 22 gennaio 2004, la Suprema Corte di Cassazione riconosce la risarcibilità di danni patrimoniali e non patrimoniali ad un cittadino ingiustamente condannato a causa di errore giudiziario, ponendo, dovutamente, l’accento sulla nozione di danno esistenziale (consistente nello sconvolgimento delle “abitudini di vita”), al quale, secondo la suprema corte, deve essere riconosciuta natura autonoma rispetto al danno biologico e al danno morale. Si tenga presente, a riguardo, che l’art.643 del codice di procedura penale disciplina l’istituto dell’errore giudiziario, stabilendo al primo comma che “chi è stato proscioltto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all’errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell’eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna”; il testo della norma prosegue, poi, specificando che la riparazione si attua, generalmente, mediante pagamento di una somma di denaro. L’anno 1992, purtroppo, riporta alla mente un altro, triste, episodio che ha segnato, profondamente, la memoria e la storia dell’Italia. E’ il 19 Luglio, un calda giornata d’estate, ed il magistrato antimafia Paolo Borsellino, cinquantasette giorni dopo l’assassinio del suo amico e collega Giovanni Falcone, si trova in Via Mariano D’Amelio, a Palermo, quando, circa cento kg di tritolo, ammassati in una Fiat 126, detonando al suo passaggio, lo uccidono assieme a cinque agenti della sua scorta. Un’altra strage di mafia, recitano i giornali; sin dal primo momento, però, è chiaro che a disporre della strage e della morte del giudice non sono soltanto i cd. “uomini d’onore”, la ferocia di Binu u’ttratturi e dei suoi compari, ma soggetti esterni all’organizzazione criminosa ed appartenenti alle istituzioni democratiche che risultano “in qualche modo interessati a condizionare i moventi e i ragionamenti dei malavitosi e\o, in certe circostanze, a svolgere una vera e propria opera di induzione al delitto” (sentenza d’appello Borsellino bis, cap. V). Trattasi della famigerata “trattativa stato-mafia”, avviata con il cd. “papello”, che, ancora, a distanza di ventuno anni, è oggetto dei dibattimenti nelle aule di tribunale.

Infatti, per individuare i responsabili, autori materiali, mandanti interni ed esterni a Cosa Nostra, della strage di Via D’Amelio sono stati celebrati diversi processi ed una inchiesta è, tutt’oggi, aperta presso la Procura di Caltanissetta.

Il caso Barillà, altresì, ricorda, per alcune singolari somiglianze, un altro clamoroso errore giudiziario e la storia di un altro uomo segnato, nell’animo e nel corpo, da una carcerazione ingiusta.

“Portobello” è menzionata come una delle trasmissioni televisive più seguite e più popolari della televisione italiana, andata in onda nei primi anni ’80 e presentata dal sign. Enzo Tortora, ricordato non solo come conduttore televisivo ma anche come politico impegnato in prima linea, in ragione della sua vicenda ed esperienza personale, a sostegno delle “vittime” innocenti della mala giustizia.

Proprio nel periodo di massima visibilità ed apice della sua carriera, il sign. Tortora, infatti, nel giugno del 1983, viene arrestato con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso sulla base delle dichiarazioni di alcuni pregiudicati e del ritrovamento, nella abitazione di un camorrista, di una agenda, all’interno della quale è segnato un numero di telefono (che mai risultò appartenente al noto presentatore) con accanto il cognome del proprietario che appare essere, all’inizio, proprio quello di Tortora e che poi si rivelerà essere, a seguito di perizia calligrafica, di un certo Tortona. Tuttavia, una sola consonante sbagliata

assieme alle, successive, false dichiarazioni di altri pregiudicati condannano il sign. Enzo Tortora, a distanza di due anni dall'arresto, a dieci anni di reclusione. La vicenda si conclude nel settembre del 1986: il presentatore "dalle gentili ed educate maniere" viene assolto con formula piena, per non aver commesso il fatto, dalla Corte di appello di Napoli. A quattro anni dal suo arresto, poi, il sign. Tortora viene assolto definitivamente dalla Corte di Cassazione.

Tante sono le vicende giudiziarie che, ancora, potrebbero essere menzionate; di condanne a carico di innocenti, purtroppo, la storia ne è a conoscenza sin dall'antichità: il processo celebrato nei riguardi dell'incolpevole filosofo Socrate, padre della maieutica, ne è il più conosciuto esempio.

Ciò che accomuna tutti questi casi, oltre alla condanna ingiusta nei riguardi di un individuo non colpevole, è sicuramente la lungaggine, il troppo tempo necessario a definire e risolvere la questione che è determinante nell'infliggere al soggetto una illecita punizione (basti pensare alla gogna mediatica a cui vengono esposti gli accusati, emblematica nel caso Tortora) ben più logorante della pena stabilita dall'autorità giudiziaria nonostante in numerosi testi costituzionali, come quello vigente in Italia, sia espressamente menzionata e garantita la "ragionevole durata" dei processi.

La dea Dike, personificazione della giustizia nella mitologia greca, è rappresentata come una vergine, figlia di Zeus, che sul palmo della mano sinistra tiene la bilancia, da sempre simbolo-strumento necessario a pesare i comportamenti umani e a porre rimedio agli errori commessi. L'attività giudiziaria, dunque, deve perseguire questo fine, deve essere idonea a ripristinare l'ordine costituito, nei casi in cui esso venga meno ed interessi tutelati giuridicamente vengano lesi, attraverso l'attività dei funzionari pubblici tra i quali, assumono un ruolo determinante, i giudici.

Il termine giudice, dal latino iudex, assume un duplice significato: indica sia l'organo che esercita la giurisdizione, ossia la funzione svolta per applicare le norme ai singoli casi concreti, sia la persona fisica titolare di quest'organo. Nei sistemi di civil law, tra i quali quello italiano, i giudici appartengono allo specifico ordine della magistratura, ordine autonomo ed indipendente secondo quanto stabilisce la Costituzione Italiana all'art.104, che amministra la giustizia in nome del popolo.

In Italia si accede alla carriera di magistrato attraverso pubblico concorso, così come prevede l'art.106 della Costituzione, indetto ed aperto a coloro i quali possiedono una preparazione giuridica di livello universitario e post-universitario; il giudice, infatti, necessariamente, deve possedere il requisito della conoscenza e della preparazione specifica in materia ed è tenuto a svolgere le mansioni attribuitegli responsabilmente, in maniera imparziale ed indipendente ("ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale").

Nello specifico, la giurisdizione penale è ripartita tra gli organi titolari del potere di giudicare in base ai vari criteri di competenza.

1) Competenza funzionale ossia la ripartizione in base al grado e allo stato del processo, con la quale si assegnano le indagini preliminari al GIP, l'udienza preliminare al GUP, il primo grado dibattimentale al tribunale o alla Corte di Assise, il secondo alla Corte di Appello e l'ultimo alla Corte di Cassazione.

2) Competenza per materia ossia la ripartizione in base alla materia, al tipo di reato da giudicare. L'art.5 del codice procedura penale, individua, propriamente, la competenza della Corte di Assise, la quale è chiamata a giudicare:

- a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale e dal decreto della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309;
- b) per i delitti consumati, previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale;

- c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588, 593 del codice penale;
- d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

L'ambito della competenza della Corte d'Assise è determinato in base all'applicazione di due criteri: il criterio quantitativo e quello qualitativo stabiliti nell'art. 2, n. 12 della legge delega, che prevede il riferimento alla pena edittale, al titolo di reato, al verificarsi dello specifico evento morte ed attribuisce al legislatore delegato sia la facoltà di «escludere delitti specificamente indicati sia di includerne altri». L'art. 5, nelle quattro lettere dell'unico comma, realizza esattamente il sistema indicato. Infatti, nella lettera a) sono previsti tutti i reati la cui pena edittale sia l'ergastolo o comunque la reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni. Espressamente, vengono esclusi il reato di tentato omicidio, comunque aggravato, il sequestro di persona a scopo di estorsione e tutti i reati afferenti le sostanze stupefacenti. Recente la necessità di estendere l'esclusione espressa ai reati di rapina ed estorsione (art. 1, 1° comma d.l. 22.2.1999 n. 29, conv. in L. 21.4.1999, n. 109). Nella lettera b) sono indicati i delitti consumati di infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale, l'istigazione o aiuto al suicidio e l'omicidio preterintenzionale. Tale norma è stata modificata dalla L. 11.8.2003, n. 228 ("Misure contro la tratta di persone"), il cui art. 6, nel riformulare i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.) ed acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), ha soppresso per tali reati la competenza per materia della Corte d'Assise. Nella lettera c) la competenza è estesa a tutti i delitti dolosi da cui sia derivata la morte di una o più persone. Esclusi sono i reati di rissa e di omissione di soccorso e l'ipotesi generale di morte come conseguenza di altro delitto. Quest'ultima, specifica, esclusione consente di meglio definire in concreto la portata attribuita dal legislatore al generico rinvio all'evento morte quale criterio di attribuzione della competenza. Il riferimento dell'art. 586 c.p. ai soli casi in cui la morte sia una «conseguenza non voluta dal colpevole», infatti, limita l'ambito di competenza della Corte di Assise alle sole ipotesi in cui l'evento morte sia in qualche modo riferibile alla coscienza e volontà del soggetto agente. La lettera d), infine, indica specificamente i delitti, consumati o tentati, relativi alla riorganizzazione del partito fascista, il genocidio ed i reati a questo relativi ed i delitti contro la personalità dello Stato, purché la pena edittale non sia inferiore nel massimo a dieci anni.

3) Competenza territoriale ossia l'ultima ripartizione operante dopo l'individuazione della materia fra i vari distretti geografici.

Come già ricordato in precedenza, la corte di Assise è un collegio giudicante ed è costituita da: un magistrato con funzioni di presidente, un magistrato a latere e sei giudici popolari; magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti. Ne segue che, accanto a chi svolge l'attività giuridica per professione, sono rinvenibili cittadini di età compresa fra i trenta e i sessantacinque anni, di buona condotta morale, esercenti qualunque professione che, estratti a sorte, partecipano assieme ai magistrati non soltanto alle udienze ma, anche, alla definizione delle decisioni contenute nelle sentenze, a differenza, dunque, delle giurie popolari tipiche dei sistemi di common law, costituenti collegi indipendenti, che emettono un vero e proprio "verdetto".

Trattasi di casalinghe, insegnanti, cuochi, commercialisti, disoccupati etc. chiamati anch'essi, purché in possesso della licenza media inferiore per la Corte d'Assise, in relazione a quanto previsto dall'ordinamento italiano, ad essere imparziali ed indipendenti, ad agire con responsabilità, nonostante siano privi di preparazione tecnica e specifica.

A questo punto appare doverosa una riflessione sul funzionamento e, soprattutto, sulla composizione di tale organo collegiale, la Corte di Assise, che è chiamata a giudicare dei delitti di cui all'art.5 del codice di

procedura penale ut supra riportato.

Tale riflessione apre la via ad una serie di conseguenze importanti, a proposito della c.d. responsabilità sociale dei giudici popolari, del giusto processo, della deontologia e della formazione professionale. La responsabilità sociale è parte integrante della funzione dei giudici popolari, sul piano dei principi e su quello comportamentale. L'impegno alla "difesa" dei diritti umani e il dovere che ne nasce verso la collettività si traducono in una responsabilità sociale verso gli altri, oltre che verso l'Imputato da giudicare; si traducono nel dovere di rispettare i diritti fondamentali di chi è parte nel processo ma anche di chi ne subisce solo i riflessi. Ogni energia del giudice popolare dovrebbe, quindi, tendere all'effettività del "giusto processo", che è la testata d'angolo della tutela di tutti gli altri diritti fondamentali, la "condizione di pensabilità". Ma ciò richiede che il processo, proprio in quanto giusto, non si risolva in un rigido formalismo autoreferenziale o in una astratta garanzia di legalità, ma persegua il rispetto sostanziale dei diritti inviolabili di tutti in termini di effettività. A questo proposito, per l'affermazione del principio di difendersi *nel* processo e non *dal* processo, si veda quanto affermato dalla Corte Costituzionale mediante l'ordinanza n.16 del 2006.

La c.d. etica interna del processo si snoda secondo i parametri di correttezza e lealtà cui devono ispirarsi tutti i suoi protagonisti, in vista del dovere e del risultato di verità cui il giusto processo deve tendere. Il costituzionalismo moderno colloca il diritto al cuore del rapporto politico, quale strumento di legittimazione del potere ma configura il potere quale concreto strumento di riconoscimento dei diritti. Il potere ha bisogno del diritto, dal quale riceve la propria legittimazione, e i diritti hanno bisogno del potere per affermarsi.

Orbene, trasponendo detti principi alla composizione della Corte di Assise, non vi è dubbio che questa dovrebbe rappresentare una mediazione formale, una garanzia formale, affinché non ci si affidi totalmente alla giurisprudenza ed alla tecnicità pura del diritto ma questa venga mediata dal diritto positivo che i giudici popolari possono e riescono ad introdurre.

Tale ambizione è ardua, i giudici popolari, per formazione, per mancanza di conoscenze prettamente tecniche, molto spesso, per non dire nella maggioranza dei casi, vengono soggiogati dal potere dei giudici togati; è, infatti, impensabile non credere che all'interno del collegio giudicante non vi siano frizioni o condizionamenti di sorta.

Al contrario nel processo minorile, i giudici non togati hanno specifiche competenze tecniche in materia di psicologia, psichiatria e scienze sociali: in questo caso la contaminazione può avvenire all'inverso, nel senso che il giudice togato sarà facilmente influenzabile dalle cognizioni tecniche dei giudici onorari, in quanto, già a priori e fuori dal procedimento vero e proprio, hanno fondato, sulla base delle proprie percezioni acquisite, la convinzione di colpevolezza o non con la, frequente, possibilità del grave rischio di incorrere in errori madornali. Pertanto sarebbe auspicabile, in questa delicatissima disciplina, un collegio formato da giudici togati con un'ampia esperienza in tutto ciò che concerne il mondo dei minori che si avvalga di esperti del settore reperibili all'esterno del collegio stesso, in modo da mettere sullo stesso piano l'impianto accusatorio e quello difensivo.

"Iustitia est habitus animi, communi utilitate conservata, suam cuique tribuens dignitatem", scrive Cicerone nel *De inventione*; la giustizia è uno stato morale, osservata per l'utilità comune, che attribuisce a ciascuno la sua dignità.

Gli istituti che garantiscono la partecipazione popolare all'amministrazione della vita pubblica e, nel caso specifico, della giustizia rispecchiano perfettamente questo antico, e sempre attuale, brocardo. La giustizia è un bene pubblico, appartiene a tutti, ed in quanto tale, laddove viene tutelata ed applicata, acutizza il benessere sociale. In ragione di ciò è indispensabile un collegio giudicante sempre vigile, capace di valutare con cognizione ed autorità, indipendente da qualsiasi forma di suggestione ed influenza, come potrebbe rivelarsi quella mediatica.

E' necessario, altresì, che la formazione di un collegio giudicante, la deontologia e il modo di esercitare la giustizia sappiano aprirsi agli scenari attuali e futuri senza rimanere ancorati a vecchi ed inusati costumi. Soltanto attraverso un costante impegno, un'accurata diligenza ed un profondo rispetto della dignità dell'uomo, sia innocente che colpevole, è possibile evitare ulteriori errori giudiziari e migliorare la macchina della giustizia italiana che, indubbiamente, soffre, oggi, di numerose problematiche.